



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 22-12-2020 Numero 134

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo Centro Nazareth Maria SS. Assunta Società Cooperativa Sociale di Catania Anno 2021

L'anno duemilaventi del giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13:10 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

FIRRARELLO GIUSEPPE	SINDACO	P
LEANZA ANTONIO	VICE SINDACO	P
CAPACE ALESSIA	ASSESSORE	P
LANDRO ROBERTO	ASSESSORE	P
PRESTIANNI ANGELICA	ASSESSORE	A
SAMPERI MARCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio IV AREA - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE n. 163 del 20-12-2020 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente Longhitano Francesca l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio IV AREA - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.163 DEL 20-12-2020

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo Centro Nazareth Maria SS. Assunta Società Cooperativa Sociale di Catania Anno 2021

Data 22-12-2020

Il Capo Area Proponente
Longhitano Francesca

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 22-12-2020

Il Responsabile dell'Area
Longhitano, Francesca

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : Favorevole

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO



COMUNE DI BRONTE

Premesso che in data 31.12.2020 scadrà la Convenzione stipulata con il Centro Nazareth Maria SS. Assunta di Catania per assistere n. 1 adulto inabile, assolutamente privo di supporto familiare.

Dato atto che la struttura sopra citata si è trasformata da Associazione in Società Cooperativa Sociale come da atto del 31/07/2020 con la denominazione in Centro Nazareth Maria SS. Assunta Società Cooperativa Sociale;

Dato atto che dalla relazione del 10.12.2020, del Servizio Sociale Professionale di questo di questo Ente, si evince la necessità di continuare tale intervento presso la predetta struttura, individuata da questo Comune secondo quanto previsto dall'art. 16 lett. C della L.R. 09.05.1986 n.22;

Vista la presente proposta deliberativa unitamente allo schema di convenzione predisposto dal responsabile del presente procedimento Avv. Francesca Longhitano e ravvisata l'opportunità di approvare l'allegato schema di convenzione per un periodo di un anno per n. 1 adulto inabile.

Vista la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91.

Visti il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Propone

- 1) Approvare l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto.
- 2) Autorizzare il Capo della IV Area a sottoscrivere la suddetta convenzione con il Centro Nazareth Maria SS. Assunta Società Cooperativa Sociale, con sede in Catania, via Siracusa n.12 (casa di riposo) per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per assistere n. 1 adulto inabile.
- 3) Impegnare la spesa complessiva di € 17.385,00 con imputazione della stessa alla missione 12 programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio 2021, giusto bilancio pluriennale approvato con deliberazione del C.C. N. 23 del 3.08.2020, macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.008.
- 4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67 comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M."
- 5) Di dichiarare la deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante la necessità di evitare interruzioni nel servizio di cui in oggetto.

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 163 del 20-12-2020

Responsabile: LONGHITANO FRANCESCA - IV - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo Centro Nazareth Maria SS. Assunta Societa Cooperativa Sociale di Catania Anno 2021	Delib.Giunta 163 del 20-12-2020
---	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **2905 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.02-1.03.02.15.008) **Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi**
Denominato **RICOVERO DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - EX FINANZ..L.R.7-3-97 N. 6 ART. 45 COMMA 4**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	88.339,64	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-12-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	88.339,64
B	Impegni di spesa al 22-12-2020	-	87.720,68
B1	Proposte di impegno assunte al 22-12-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	618,96
D	Proposta di impegno 699/2020 del presente atto	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 22-12-2020 (C - D)	=	618,96

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI BRONTE, li 22-12-2020

COMUNE DI BRONTE

CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO CENTRO NAZARETH MARIA SS. ASSUNTA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CATANIA

Approvata con delibera G.M. n. del

Il giorno _____ nei locali del Palazzo Comunale tra l'Amministrazione Comunale di Bronte legalmente rappresentata dall'Avv. Francesca Longhitano, Capo della IV Area Sociale e Pubblica Istruzione, domiciliata per la carica presso la Casa Municipale e la Sig. ra Calcaterra Concetta, nata a Catania il 15/11/1933 nella qualità di Legale rappresentante della Casa di Riposo Centro Nazareth Maria SS. Assunta Società Cooperativa Sociale con sede legale in Catania, via Siracusa n.12, iscritta al n. 1642 dell'Albo Reg.le ex art. 26 L.R. 22/86 , per svolgere attività assistenziale a favore di anziani nella tipologia casa di riposo sita in Catania Via Siracusa n. 12

PREMESSO

---- che l'Amministrazione comunale di Bronte in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

---- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

---- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

---- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lett. C della legge regionale n.22/86, nella legge n.142/90 capo VIII, e nella legge regionale n.48/91, art.1, comma I lett.E, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

---- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

---- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel

rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Centro Nazareth Maria SS.Assunta Società Cooperativa Sociale per la gestione della casa di riposo sita in Catania Via Siracusa n. 12, in favore di n. 1 persona anziana, parzialmente o non autosufficiente, residente o con domicilio di soccorso nel comune che non ha alcun supporto familiare, il cui ricovero è indifferibile in base alla valutazione che ha eseguito il Servizio Sociale Professionale di questo Comune, secondo le prescrizioni contenute nella Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia del 28.11.2002.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale di questo Comune, anche attraverso le Circoscrizioni o ai sensi dell'art.154 T.U.P.S.. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve fare seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art.3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte

dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell' A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all' A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 *Modalità d'intervento*

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo --- una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore-coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale, anche in convenzione;
- d) ausiliari servizi tutelari: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali;
- e) ausiliari servizi generali : 1 per 20 utenti;
- f) un infermiere professionale, anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- g) n.1 addetto lavanderia-stireria-guardaroba : 1 per 50 ospiti;
- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti, oltre gli 80 ospiti un altro ausiliario;
- i) un addetto manutenzione ordinaria;
- l) un portinaio-custode-centralinista;
- m) un medico in convenzione;
- n) un animatore in convenzione;
- o) un terapeuta alla riabilitazione in convenzione;
- p) altro personale.

Art. 6 *Trattamento economico*

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7 *Prescrizioni*

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S..

Art. 8 *Limiti capacità ricettiva*

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. Solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in circostanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art.9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell' A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C..

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi

bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionali e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito ricoverato la retta giornaliera di € 45,36 sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € _____ per vitto e € _____ - per oneri generali compresi quelli del personale .

L'A.C. provvederà a liquidare: gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

Per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 16

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 17
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dall' 01/01/ 2021
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può, con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Art.18
Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 19
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 20
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio in applicazione dell'art.26, legge regionale m.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 21
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Art. 22
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di CATANIA.

IL CAPO DELLA IV AREA COMUNE DI BRONTE _____

IL LEGALE RAPP. DEL CENTRO NAZARETH _____



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
FIRRARELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
BARTORILLA GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 23.12.2020 al 07.01.2021 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 22.12.2020

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 22.12.2020



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 134 del 22.12.2020